



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA**

**SULLA TENUTA DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO,**

**PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI E OLI NON RAFFINATI**

**Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda**, di seguito denominate "i Partecipanti ":

**Visto** l'Accordo sul Programma Internazionale per l'Energia del 18 novembre 1974, così' come modificato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (di seguito denominato "l'accordo IEP");

**Visto** l'articolo 3 dell'allegato all'accordo IEP che prevede la tenuta di scorte nel territorio di un altro Paese per conto di un Paese Partecipante, nell'ambito di un accordo tra i due Governi di questi Paesi;

**Vista** la legislazione nazionale Italiana in materia di obblighi di stoccaggio di petrolio;

**Hanno raggiunto la seguente intesa:**

### **Paragrafo 1**

Ai fini del presente Memorandum di Collaborazione (MoC):

(a) per "Autorità Competente", si intende l'autorità Governativa di ciascun Partecipante incaricata di sovrintendere all'adempimento degli obblighi di tenuta delle scorte;

(b) per "Scorta" si intende qualsiasi scorta di petrolio greggio, principali prodotti petroliferi e oli non raffinati di cui all'articolo 1 dell'allegato all'accordo IEP;

(c) per "Obbligo di Tenuta delle Scorte" si intende la quantità complessiva di scorte che deve essere detenuta in base al diritto nazionale applicabile o ai sensi dell'accordo IEP;

(d) per "Territorio" si intende, relativamente alla Repubblica Italiana, l'area all'interno dell'Unione europea su cui la Repubblica Italiana esercita la

propria giurisdizione e, per la Nuova Zelanda, l'area su cui la Nuova Zelanda esercita la propria giurisdizione;

(e) per "Entita'" si intende qualsiasi organismo o impresa, inclusa l'Autorità Competente della Nuova Zelanda, istituito nel territorio di uno dei Partecipanti, che detiene Scorte allo scopo di facilitare il rispetto degli obblighi di stoccaggio della Nuova Zelanda.

### **Paragrafo 2**

Questo MoC si applica alle Scorte che sono state approvate dall'Autorità Competente della Repubblica Italiana secondo quanto stabilito all'articolo 5.

### **Paragrafo 3**

1. Una Entita' istituita in Nuova Zelanda può detenere sul territorio della Repubblica Italiana Scorte alle quali si applica il presente MoC. Tali Scorte possono essere detenute:

(a) direttamente dall'Entita' istituita in Nuova Zelanda; o

(b) da un Entita' istituita nella Repubblica Italiana (di cui all'articolo 6), per conto dell'Entita' istituita in Nuova Zelanda.

2. Affinché le Scorte possano beneficiare di approvazione ai sensi del paragrafo 5 del presente Accordo, l'Entita' istituita in Nuova Zelanda deve aver accettato di tenerle direttamente o per l'altro Entita', a partire dal primo giorno di ogni trimestre solare per uno o più trimestri solari completi

3. Se un Entita' istituita in Nuova Zelanda detiene Scorte ai sensi del Paragrafo 3.1 del presente MoC, allora tali Scorte non saranno

considerate come facenti parte dell'obbligo di stoccaggio della Repubblica Italiana ma come facenti parte dell'obbligo di stoccaggio della Nuova Zelanda.

#### **Paragrafo 4**

Il Governo della Repubblica Italiana non ostacolerà la rimozione dal proprio territorio delle Scorte alle quali il presente Accordo si applica ed il trasferimento di tali Scorte presso l'Entità istituita in Nuova Zelanda, secondo una opzione di acquisto esercitata dall'Entità istituita in Nuova Zelanda nell'ambito di un contratto descritto nel Paragrafo 6.

#### **Paragrafo 5**

1. Tutte le intese istituite ai sensi del Paragrafo 3 saranno soggette all'approvazione dell'Autorità Competente della Repubblica Italiana, che dovrà essere formulata in conformità con la procedura di cui al presente Paragrafo.

2. L'Autorità Competente della Nuova Zelanda notificherà all'Autorità Competente della Repubblica Italiana le intese istituite ai sensi del Paragrafo 3. Tale notifica verrà effettuata almeno un mese prima dell'inizio del periodo nel quale le disposizioni entreranno in vigore e comprenderà le seguenti informazioni:

(a) il nome e l'indirizzo dell'Entità istituita nella Repubblica Italiana dove le scorte devono essere detenute, e il nome e l'indirizzo dell'Entità istituita in Nuova Zelanda che deterrà le Scorte, o per conto della quale saranno detenute le Scorte.

(b) la tipologia e la quantità di Scorte da detenere;

(c) il periodo per il quale le scorte dovranno essere detenute;

(d) l'ubicazione del/i deposito/i dove le scorte devono essere detenute.

3. L'Autorità Competente della Repubblica Italiana notificherà all'Autorità Competente della Nuova Zelanda se intende o meno approvare le intese notificate entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4. L'Autorità Competente della Nuova Zelanda notificherà all'Autorità Competente della Repubblica Italiana se vi fossero cambiamenti significativi rispetto alle informazioni fornite ai sensi del Paragrafo 5.2 del presente MoC.

5. Qualsiasi approvazione di una richiesta può essere revocata dall'Autorità Competente della Repubblica Italiana qualora si riscontrino eventuali significative inesattezze nei dettagli forniti riguardo a tale autorizzazione ai sensi del Paragrafo 5.2 del presente accordo. Prima di revocare l'approvazione ai sensi della presente disposizione, l'Autorità Competente della Repubblica Italiana informerà l'Autorità Competente della Nuova Zelanda e darà all'Entità con l'obbligo di stoccaggio che aveva fornito le indicazioni una ragionevole possibilità di presentare le proprie ragioni. .

6. Nonostante i termini di cui al Paragrafo 5.2 e 5.3, le Autorità Competenti possono, se richiesto da particolari circostanze, stabilire di comune accordo di modificare uno o tutti questi limiti di tempo.

## **Paragrafo 6**

Quando un Entità richiede l'approvazione di tenuta di Scorte nel quadro del presente MoC in circostanze in cui non è il proprietario di dette Scorte,

l'Autorità Competente della Repubblica Italiana non approverà la tenuta delle Scorte in questione nell'ambito di questo MoC a meno che:

1. 'Entita' che detiene le scorte per conto del richiedente non sia soggetta alla giurisdizione Italiana nella misura in cui siano interessati i poteri normativi Italiani di controllo e di verifica dell'esistenza di tali scorte;
- 2- le Scorte sono detenute in virtù di un Accordo scritto tra l'Entita' con l'Obbligo di Tenuta delle Scorte e l'Entita' che detiene le Scorte a suo nome (il "contratto"), che sussiste per tutto il periodo per il quale l'autorizzazione è stata richiesta;
3. - l'Entita' con l'Obbligo di Tenuta delle Scorte ha il diritto contrattuale di acquistare le Scorte durante il periodo del contratto e la metodologia per stabilire il prezzo di tali acquisti è specificato nel contratto;
4. - la consegna effettiva delle Scorte dell'Entita' con l'Obbligo di Tenuta delle Scorte è garantita per tutta la durata del contratto.

#### **Paragrafo 7**

1. I Partecipanti convengono di consultarsi appena sia ragionevolmente possibile in caso di crisi di approvvigionamento.
2. I Partecipanti convengono di consultarsi, su richiesta di uno di essi, al fine di:
  - (l) risolvere eventuali difficoltà derivanti nell'interpretazione o all'applicazione del presente MoC; o

(li) modificare qualsiasi termine del MoC, nel qual caso le consultazioni devono in ogni modo iniziare entro e non oltre sessanta giorni dopo che la richiesta è stata ricevuta.

### **Paragrafo 8**

Il presente MoC non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascun Partecipante derivanti da altri Accordi internazionali di cui essi (o i loro Paesi) sono parti e la loro (o quella dei loro Paesi) appartenenza a organizzazioni internazionali e, per quanto riguarda la Repubblica italiana, i diritti e gli obblighi derivanti dall'essere Membro dell'Unione europea.

### **Paragrafo 9**

Il presente MoC può essere modificato dai Partecipanti mediante uno scambio di note diplomatiche. Il MoC emendato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo la data di ricezione dell'ultima nota diplomatica.

### **Paragrafo 10**

Divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente MoC saranno risolte per via diplomatica.

## Paragrafo 11

Il presente MoC entra in vigore il primo giorno successivo alla firma da parte di entrambi i Partecipanti.

## Paragrafo 12

1. Il presente MoC può essere denunciato da ciascuno dei Partecipanti con preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici all'altro Partecipante, non meno di sei (6) mesi prima della fine di ciascun anno solare. In tal caso il MoC cessa di essere in vigore a partire dal primo giorno immediatamente successivo all'anno solare, a condizione che tale MoC continui ad applicarsi a tutte le disposizioni di tenuta delle Scorte approvate a norma del Paragrafo 5, prima del preavviso di notifica di cui il presente Articolo, per il periodo delle disposizioni di tale tenuta.

2. Nessun Partecipante eserciterà il potere di recesso di cui al paragrafo 1 del presente Articolo nel corso di una crisi di approvvigionamento.

Firmato a ~~ROMA~~ il 23 / 9 / 15 in due (2) copie originali, ciascuna in lingua italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente MoC, il testo Inglese prevarrà.

Per il Governo

della Repubblica Italiana

Ing. Gilberto Dialuce

Per il Governo

della Nuova Zelanda

S.E. l'Amb. Patrick Rata